


**PATTO DI COLLABORAZIONE
TRA LA CITTA' DI TORINO**

E

**LA COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS E LA LIBRERIA THERESE
PER LA CURA , LA MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ANIMAZIONE DI
UN'AIUOLA
IN CORSO BELGIO ANGOLO VIA MONGRANDO IN TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7**

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b) l'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni quella di "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
- c) Con deliberazione del Consiglio della Circoscrizione 7 n. n. 101 del 11 ottobre 2019 n. mecc. 2019 04456/090 è stato approvato il patto di collaborazione relativo all'aiuola sita in corso Belgio angolo via Mongrando;
- d) la Città di Torino, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n. 391, per il governo dei beni comuni urbani nella Città di Torino. (di seguito: Regolamento);



e) Preso atto che il suddetto patto di collaborazione, come previsto dal suo Art. 8, è scaduto il 31/12/2022;

f) i seguenti soggetti civici:

- in data 25/07/2023, con lettera inviata alla Circoscrizione 7, acquisita a protocollo al n. 2388 e conservata agli atti, la Cooperativa Animazione Valdocco onlus, con sede legale in via Sondrio 13, 10144 – Torino, P. IVA 03747970014;

- in data 13/07/2023, con lettera acquisita inviata alla Circoscrizione 7, acquisita a protocollo al n. 2279 e conservata agli atti, la Libreria Therese s.n.c., con sede legale in corso Belgio 49 bis/a, 10153 Torino, P. IVA 10820890019;

(in seguito: Proponenti), hanno richiesto il rinnovo del patto di collaborazione.

g) tutto ciò premesso e accettato;

TRA

- La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona del Dott. Enrico Donotti, Dirigente di Area della Circoscrizione 7, nato a [REDACTED] il [REDACTED], il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante della Città di Torino (in seguito: Città);

E

- Cooperativa Animazione Valdocco onlus, con sede in via Sondrio 13, 10144 Torino P.IVA 03747970014, nella persona della Signora Lorenza Bernardi, nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] C.F. [REDACTED] in qualità di Vicepresidente munita dei poteri di rappresentanza;
- Libreria Therese con sede in corso Belgio 49bis/A 10153 Torino, P. IVA 10820890019, nella persona del Signor Davide Ferraris, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] C.F. [REDACTED] in qualità di legale rappresentante della Libreria Thérèse s.n.c.;

(in seguito: Proponenti);


di seguito congiuntamente definiti come "le Parti",

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
2. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la cura e l'animazione di uno spazio di area sterrata tra il marciapiede di Corso Belgio angolo Via Mongrando e la strada (come da planimetria in allegato n. 3). Trattasi dell'area antistante la libreria, sulla quale in precedenza le auto sostavano inappropriatamente e successivamente trasformata in una piccola oasi verde con aiuole e panchine su cui sostare;
3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell'area oggetto del patto, gli obiettivi del presente accordo sono:
 - Sviluppare l'integrazione e l'inclusione sociale attraverso la trasformazione e valorizzazione di un'area pubblica del quartiere, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini;
 - Sperimentare un modello di welfare attivo e generativo attraverso la riqualificazione di uno spazio del quartiere a favore della comunità locale;
 - Incentivare le altre realtà di Corso Belgio, commercianti o privati cittadini, all'adozione di spazi pubblici promuovendo piccoli interventi di qualificazione e di adeguamento del quartiere Vanchiglietta.
4. Le azioni e gli interventi previsti sono:
 - il posizionamento di dissuasori di traffico per delimitare l'area;
 - il Cadd Artcadd, con il suo laboratorio di bricolage, realizzerà la ristrutturazione e la manutenzione degli arredi che verranno posizionati in tale area;
 - a cura dei laboratori di Artcadd sarà l'esecuzione di tutte le operazioni e agronomiche necessarie per preparare le aiuole e la conseguente messa a dimora della vegetazione;



3

- la manutenzione ordinaria dell'aiuola con l'innaffiamento periodico, la cura delle piante e la pulizia dell'area sarà garantita dai laboratori bi-settimanali del Cadd in collaborazione con la libreria Therese;
- si prevede il coinvolgimento attivo della libreria Thérèse e di altre realtà del quartiere per calendarizzare laboratori di promozione alla lettura, incontri con autori e attività e attività ludiche e ricreative a favore della collettività.

Art. 2

RUOLO DELLE PARTI E MODALITÀ DELLA COLLABORAZIONE

1. Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.
2. Ai Proponenti è consentito l'utilizzo del suolo e delle strutture installate nell'area individuata all'art. 1, comma 2 del presente Patto.
3. I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza dell'area verde oggetto del Patto, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività concordate.
4. I Proponenti, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si impegnano a utilizzare a propria cura tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessaria per il mantenimento dell'area verde realizzata, provvedere al ripristino, di concerto con la Città di Torino, dei manufatti o attrezzature presenti, strettamente connessi alla fruizione del verde, che risultino danneggiati o in cattivo stato ad esclusione di atti vandalici di grave entità; osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; vigilare su indebiti consumi idrici.
5. La Città, compatibilmente con le risorse disponibili nell'ambito del progetto, potrà supportare la realizzazione dei patti di collaborazione attraverso l'acquisto di beni di consumo, attrezzature, lavori di manutenzione e attività di comunicazione.
6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del presente Patto.
7. I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized 'A' and other illegible marks.

8. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere comunicate dai Proponenti e concordati con la Città, che si impegna a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento.

Art. 3


FORME DI SOSTEGNO

1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dal Regolamento per il Governo dei Beni comuni urbani, la Città prevede le seguenti forme di sostegno:
 - a. azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali e circoscrizionali e delle Case del Quartiere;
 - b. ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Regolamento per il Governo dei Beni comuni urbani nella Città di Torino, le attività svolte nell'ambito dei negozi civici che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse?;
 - c. attrezzature e beni di consumo, che saranno forniti in comodato d'uso gratuito dal Cecchi Point Casa del Quartiere, come previsto dall'articolo 21, comma 2, del Regolamento;

Art. 4


RESPONSABILITA', SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono responsabili dell'osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Città.



The image shows three distinct handwritten signatures in black ink, positioned horizontally at the bottom of the page. The first signature on the left is a stylized, vertical mark. The middle signature is a more complex, looped scribble. The third signature on the right is a circular mark with a small '5' written inside it.

2. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:
 - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;
 - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.
3. Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.
4. Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento (All. B), contenente:
 - a) descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b) individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;
 - c) misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.
5. I Soggetti civici individuano nelle persone del Signor Davide Ferraris, nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted], C.F. [redacted] in qualità di legale rappresentante della Libreria Thérèse s.n.c., e della Signora Lorenza Bernardi, nata a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] [redacted], C.F. [redacted] in qualità di Vicepresidente munita dei poteri di rappresentanza per la Cooperativa Animazione Valdocco onlus, i supervisor cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venissero individuati dei diversi referenti, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.



6. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i Soggetti civici che stipulano il Patto.
Le formazioni sociali stabilmente organizzate che stipulano il Patto si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.
7. Come previsto dall'articolo 27 comma 6 del Regolamento, la Città, come forma di sostegno, potrà rendere disponibili dispositivi di protezione individuale e fornire documenti informativi anche relativi alle disposizioni di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..
8. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compresa la Città, nell'esercizio delle attività previste dal Patto.

Art. 5


INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. L'eventuale ulteriore realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere possono essere eseguite a spese della Città o dei Proponenti.
2. I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo che l'Amministrazione decida di tenerle o che essa arrechi documento al bene comune urbano.
3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al momento dell'accordo sulla loro realizzazione.
4. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 6

PUBBLICITA' DEL PATTO

1. Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito www.comune.torino.it/benicomuni al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento.



Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first is a stylized signature, the second is a star-like shape, and the third is a signature with a small '7' above it.

Art. 7

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:

- incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale;
- relazione annuale di attività, realizzata d'intesa tra le Parti.


Art. 8

DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il presente Patto ha durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento.
2. All'avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" contenente la descrizione dello stato dei luoghi.
3. I Proponenti ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.
4. Alla scadenza del Patto, il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del Verbale di riconsegna, i Proponenti hanno l'obbligo di mantenere il bene nello stato medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e l'eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal presente Patto.

Art. 9

**RECESSO ANTICIPATO DELLE
PARTI**



1. La Città può recedere dal Patto per circostanziati motivi di interesse pubblico.
2. Soggetti civici possono recedere per giusta causa dal Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione scritta o posta elettronica all'altra Parte e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10

**TENTATIVO DI
CONCILIAZIONE**


Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 11

**SPESE CONTRATTUALI E
IMPOSTA DI REGISTRO IN
CASO D'USO**

Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Soggetti civici. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 12



**DISPOSIZIONE
INTERPRETATIVA**

Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.



Art. 13

**TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Soggetti civici e contenuti nel Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino, 7 MARZO 2021

Per i Soggetti Civici:	Per la Città:
<p>Cooperativa Animazione Valdocco onlus COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale o.n.l.u.s. Sede Legale e Amministrativa: Via Sondrio 13 - 10144 TORINO Partita I.V.A. 03747970014</p> 	<p>Il Dirigente Dott. Enrico Donotti</p> 

Libreria Thérèse S.n.c.

Davide Ferraris

Libreria Therese snc
di Ferraris e Lanfranco

C.so Belgio 49/bisla - 10153 Torino (TO)

P.I. 10820890019

decalibrofe@legalmail.it



Liberty Street
New York
10001

10001

10001

10001

10001

10001